

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORNEGLIANO LAUDENSE, MASSALENGO E PIEVE FISSIRAGA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL T.U. 267/2000

L'anno 2013 il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO presso la sede del Comune di PIEVE FISSIRAGA in PIEVE FISSIRAGA in PIAZZA ROMA, 5 viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

Comune di Cornegliano Laudense con sede legale in Via Lodi, 4 codice fiscale 84502770153 rappresentato dal sig. Matteo Lacchini nato a Casalpusterleno il 26.09.1974, in qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 50 del 19.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Massalengo con sede legale in Piazza della Pace n. 1 codice fiscale 84502940152 rappresentato dal sig. Domenico Papagni nato a Lodi (LO) il 07.07.1941, in qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 56 del 20.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Pieve Fissiraga con sede legale in Piazza Roma, 5 codice fiscale 84506650153 rappresentato dal sig. Paola Rusconi nato a Sant'Angelo Lodigiano il 07/01/1962, in qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 02 del 10/01/2013, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

CHE l'articolo 29 comma 11 Bis del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito in Legge 14/2012, come modificato dall'articolo 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012, ha introdotto l'obbligo dei Comuni, inseriti in fascia demografica tra i 1.000 e 5.000 abitanti, di associarsi per l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

CHE l'articolo 29 comma 11 Bis del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito in Legge 14/2012, come modificato dall'articolo 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012, ha profilato l'obbligo associativo come segue:

- ricorso all'unione o alla convenzione;
- obbligo di associare entro il 31 dicembre 2012 almeno tre funzioni fondamentali ed entro il 31 dicembre 2013 le restanti sei funzioni fondamentali;
- limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le unioni dei comuni;
- nessun limite demografico minimo per le convenzioni;
- facoltà delle Regioni di fissare un limite diverso.

CHE, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, l'associazione costituita deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati (limite demografico valido sia per l'unione che la convenzione);

CHE con parere 426 del 3 ottobre 2012 depositato in segreteria l'8 ottobre 2012 la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Lombardia - si è espressa favorevolmente sulla perdurante vigenza dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, anche se di antecedente emanazione rispetto all'articolo 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012;

CHE la Regione Lombardia, con circolare n. 8 del 15/12/2012, pubblicata sul B.U.R.L n. 47 del 19.11.2012, ha ribadito il limite demografico dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, anche se di antecedente emanazione rispetto all'articolo 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012;

CHE i Comuni di Cornegliano Laudense abitanti al 31/12/2011: 2890, Massalengo abitanti al 31/12/2011: 4417, Pieve Fissiraga abitanti al 31/12/2011: 1708 - totale abitanti: 9015 - hanno individuato come funzione fondamentale da associare quella dell'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, optando per il modello organizzativo della convenzione di cui all'articolo 30 del T. U. 267/2000, stante la sua maggiore rispondenza alle esigenze organizzative espresse da ciascun comune;

CHE i Comuni di Cornegliano Laudense, Massalengo e Pieve Fissiraga si impegnano ad adottare nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti di protezione civile per una coerente disciplina dei servizi contemplati nella funzione;

CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:

Comune di Cornegliano Laudense	deliberazione n. 50 del 19/12/2012
Comune di Massalengo	deliberazione n. 56 del 20/12/2012
Comune di Pieve Fissiraga	deliberazione n. 02 del 10/01/2013

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione

Con la presente Convenzione si associa la funzione amministrativa e dei servizi relativi all'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, optando per il mantenimento delle sedi distaccate/decentrate presso ciascun comune, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'esercizio della competenza di gestione e l'assetto delle rispettive responsabilità sono definiti dalla presente Convenzione e dagli atti di organizzazione successivamente adottati dai soggetti competenti.

Gli obiettivi che con la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori intendono perseguire e conseguire sono:

- uniformità dei comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- coordinamento con altre forze di protezione civile operanti sul territorio;
- pronta reperibilità per servizi di emergenza in occasione di eventi straordinari, calamitosi e di protezione civile;
- servizi di supporto alle amministrazioni comunali in occasione di manifestazioni con notevole affluenza di pubblico;
- individuazione e gestione di un sistema di comunicazione integrato.

Art. 2 Ambito territoriale

L'ambito territoriale per la gestione associata della funzione relativa all'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è individuato nel territorio dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione.

L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata e della sede distaccata di riferimento.

Art. 3 Principi

L'organizzazione in forma associata è improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;

- progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
- uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;
- omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate.

Art. 4 Funzioni, attività e servizi conferiti nella gestione associata

L'esercizio unificato e congiunto della funzione comprende tutto quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente come competenza comunale di protezione civile e in particolare i seguenti compiti e attività:

- la previsione degli eventi;
- la prevenzione delle varie ipotesi di rischio articolata negli interventi di messa in sicurezza del territorio;
- la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali e/o intercomunali;
- il soccorso delle popolazioni sinistrate;
- il superamento dell'emergenza esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali;
- l'attività di preparazione all'emergenza;
- l'utilizzo del volontariato di protezione civile traguardandolo a livello intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- la collaborazione con gli altri soggetti di Protezione civile, istituzionali e volontari.

Art. 5 Armonizzazione dei regolamenti comunali

Nello svolgimento della funzione relativa all'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i Regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.

I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, comprensibilità.



CAPO II

FUNZIONAMENTO

Art. 6 Sede e attività affidate

Il Comune Capofila è individuato nel Comune di Cornegliano Laudense

Gli enti associati, per garantire il miglior collegamento tra le proprie strutture, provvederanno ad adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione.

La gestione amministrativa della funzione fa capo a un Responsabile nominato dal Sindaco del Comune capofila su conforme individuazione della Conferenza dei Sindaci.

Alla funzione associata compete lo svolgimento delle seguenti attività:


- intervenire per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla provincia o dalla Regione;
- promuovere la formazione e la collaborazione di gruppi di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
- aggiornare periodicamente l'albo regionale dei volontari di protezione civile;
- curare la predisposizione e l'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di emergenza, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11;
- curare la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
- provvedere, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

Restano escluse dalla presente Convenzione e, pertanto, sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni, in relazione alla propria competenza territoriale, le funzioni di ~~Ufficiale di Governo~~ e le competenze relative ai ~~provvedimenti contingibili ed urgenti~~.

All'uopo gli stessi Sindaci sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale ed organica dell' Ufficio Comune secondo i principi di necessità ed autonomia.

Restano altresì confermate in capo ai Sindaci, in relazione alla propria competenza territoriale, la titolarità delle funzioni di cui alla legge 225/1992 e smi e alla L.R. 16/2004 e smi.

Laddove dovessero intervenire innovazioni del quadro normativo di riferimento delle funzioni oggetto della presente convenzione, l'elenco delle attività indicate nel presente articolo si intenderà automaticamente integrato.



Art.7 Organismi di coordinamento

Sono organismi di coordinamento:

- la Conferenza dei Sindaci
- il Presidente

Art. 8 Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza ed impedimento, un Assessore e/o un Consigliere comunale.

La conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti ed è validamente costituita quando sia presente la maggioranza assoluta numerica dei membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti (un comune = 1 voto).

Resta inteso che, qualora intervengano modifiche nel numero degli enti convenzionati, la disposizione di cui al periodo precedente sarà rivista.

La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:

- nominare il Presidente;
- individuare il Responsabile della funzione associata;
- svolgere funzioni di programmazione e di indirizzo generali;
- esaminare questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- favorire l'evoluzione della *governance* territoriale;
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Alla conferenza sono inoltre attribuite le seguenti funzioni:

- indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
- interpretazione della convenzione e risoluzione concordata delle controversie;
- deliberazione del piano annuale delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico di gestione;
- controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.

La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti .

Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati .

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco più anziano.

Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario Comunale o da un dipendente dell'ente presso cui si tiene la seduta o, in mancanza, uno dei componenti a ciò di volta in volta designato e sono trasmesse a cura del Presidente ai Comuni interessati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

La partecipazione alla Conferenza dei Sindaci non comporta l'attribuzione di indennità o gettoni di presenze.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole dei componenti e secondo le modalità di calcolo della maggioranza di cui all'art. 8 comma 2. In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Sindaco più anziano di età.

Il mandato del Presidente è pari al proprio mandato elettorale, trascorso il quale viene eletto un nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Qualora il Presidente cessa dalla carica di Sindaco il vicario convoca la conferenza dei Sindaci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

Art. 10 Referenti tecnico-gestionali

Ciascuno degli enti associati individua un proprio referente tecnico-gestionale.

Il Responsabile può costituire gruppi di lavoro formati dai referenti, a titolo esemplificativo, per:

- elaborare il piano di attività annuale;
- fornire e proporre soluzioni tecniche alla Conferenza dei Sindaci per migliorare le attività della gestione associata e dei bisogni dei comuni;
- coordinare lo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
- coordinare l'impiego delle risorse professionali e di volontariato interessate.

Art. 11 Dotazione di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni associate si utilizzano risorse proprie e di volontariato secondo lo schema organizzativo predisposto dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12 Beni e strutture

La funzione associata viene espletata attraverso le strutture organizzative, i mezzi e gli strumenti operativi dei comuni convenzionati, nonché di quelli che acquisterà successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio comune beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Il Responsabile predispone il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, osservando i seguenti criteri generali:

- mantenimento delle sedi distaccate/decentrate presso ciascun comune;
- in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.

Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.



CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 13 Decorrenza e durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata di cinque anni con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2013, purchè sottoscritta entro il 31.01.2013.

Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla convenzione previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta da parte di tutti i Comuni fondatori. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 14 Strumenti di programmazione di attività e di coordinamento tra gli enti associati

La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione, e di tutti i cittadini dei Comuni interessati. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.

Il Piano annuale di attività contiene:

- gli interventi e le attività da attuare;
- le priorità degli interventi e delle attività.

Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle attività elencate.

Art. 15 Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

Prima dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni, la Conferenza approva il Piano annuale di attività.

Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

Eventuali variazioni del piano annuale di attività sono sottoposte all'approvazione della Conferenza. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza, la quale decide circa la suddivisione tra gli enti aderenti.

I costi determinati nel Piano annuale di attività sono ripartiti tra i Comuni associati in proporzione al numero degli abitanti al 31/12 dell'anno precedente.

Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione associata sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente convenzione, con conseguente riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti.



Ciascun Comune convenzionato provvede al versamento in favore dell'ente affidatario delle somme di competenza, in base alle previsioni del piano di attività di cui al precedente art. 13, secondo le seguenti percentuali e scadenze:

50% entro trenta giorni dall'approvazione del piano annuale di attività;

30% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;

Il saldo entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto annuale.

Il rendiconto annuale di attività è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto e per il versamento del saldo.

Art. 16 Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

Il recesso di un Comune decorre dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento e deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a un anno; esso è efficace nel momento in cui si mantengano le condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata (limite demografico minimo).

Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei comuni aderenti, in sede di Conferenza dei Sindaci si dovranno prevedere modalità e/o forme di compensazione.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.

Il mancato ripristino delle condizioni minime di legge comporta lo scioglimento automatico della Convenzione con obbligo di regolazione della propria posizione economica a carico di ciascuno degli enti aderenti.

Lo scioglimento della convenzione è deliberato dai Consigli Comunali dei comuni associati.

L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Disposizioni transitorie e di rinvio

Al termine del primo anno di attuazione si potrà procedere ad una revisione delle modalità di gestione e di ripartizione della spesa, sulla base dei dati relativi alla consistenza dei servizi e dei costi risultanti dalla rendicontazione annuale.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione dovranno essere approvate dai Consigli Comunali con atti aventi le medesime formalità della presente.

Eventuali ritardi nell'approvazione della Convenzione da parte di uno dei tre Comuni aderenti rispetto al termine di legge che comportino la mancata sottoscrizione della Convenzione entro il 31.01.2013 determineranno quanto segue:

- la convenzione si intenderà comunque valida per i restanti due Comuni che hanno assolto all'obbligo di legge, fermo restando il rispetto del limite minimo demografico di legge;
- le norme della convenzione saranno comunque applicabili ai due restanti Comuni.

Art. 18 Esenzioni per bollo e registrazione

Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 11 pagine, che viene firmato dalle parti.

20 GEN 2013

Letto confermato e sottoscritto

Comune di Cornegliano Laudense
IL SINDACO
Arch. Matteo Tacchini



Comune di Massalengo
IL SINDACO
(dot. Domenico Papagni)



Comune di Pieve Fissiraga

IL SINDACO
(Arch. Paola Rusconi)

